



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Piazza Municipio n. 1 - C.A.P. 28876 - P. I.V.A.: 00421450032

Tel.: 0324/65009 - Fax: 0324/65817

www.comune.macugnaga.vb.it

e-mail protocollo@comune.macugnaga.vb.it

pec comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1/2026 DEL 14/03/2026

OGGETTO:

Divieto temporaneo di pratica di attività escursionistiche e interdizione di aree del territorio comunale per pericolo valanghe

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Sindaco

Richiamati:

- il Decreto del Prefetto del Verbano-Cusio-Ossola prot. n. 5057 del 03/02/2026, acclarato al protocollo del Comune al n. 688 del 03/02/2026 con cui sono state conferite al Vice Prefetto Aggiunto Dott. Manfredi Maria Manule le funzioni di sub Commissario con funzioni Vicarie per la provvisoria amministrazione del Comune di Macugnaga sino all'insediamento degli organi ordinari;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2026, acclarato al protocollo del Comune al n.1296 del 27/02/2026, di nomina del Dott. Manfredi Maria Manule quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;

Visto il verbale della riunione straordinaria della Commissione Locale Valanghe dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola – Sottocommissione n. 2 Macugnaga–Valle Anzasca, tenutasi in data 14/03/2026 alle ore 17:00, recepito integralmente nella riunione straordinaria della Commissione Locale Valanghe dell'unione Montana delle Valli dell'Ossola riunitasi il giorno dal quale emerge che, alla luce delle condizioni meteorologiche in atto e delle indicazioni contenute nel bollettino valanghe di AINEVA – Associazione Interregionale Neve e Valanghe, che prevede grado di pericolo 4 (forte) per la giornata di domani 15/03/2026, la Commissione ha proposto al Commissario Straordinario l'adozione di apposita ordinanza recante specifiche misure di restrizione e interdizione del territorio, con decorrenza dal giorno 15/03/2026, a tutela della pubblica incolumità, di seguito riportate:

- Divieto di pratica di tutte le attività escursionistiche su tutto il territorio comunale;
- Divieto di accesso alle seguenti aree:
 - C.A. Pecetto: area centro sportivo, Piazza mercato, strada vasche acquedotto, strada panoramica;
 - C.A. Staffa: ponte del Ronco e strada sterrata Isella-Ronco-Opaco-Pecetto;
 - Val Quarazza: divieto di accesso nell'area a monte del lago delle Fate;

Preso atto che il gestore dell'area sciabile ha già predisposto la chiusura dell'area sciabile a partire dalle ore 17 di oggi 14/03/2026;

Visto inoltre:

- gli artt. 7/bis e 54 del Decreto Legislativo n. 287 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 5, 6 e 7 del **D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada**;
- la normativa vigente in materia di **protezione civile**;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

A partire dal 15/03/2026 compreso e sino a revoca del presente provvedimento:

- **Divieto di pratica di tutte le attività escursionistiche su tutto il territorio comunale;**
- **Divieto di accesso alle seguenti aree:**
 - **C.A. Pecetto: area centro sportivo, piazza mercato, strada vasche acquedotto, strada panoramica;**
 - **C.A. Staffa: ponte del Ronco e strada sterrata Isella-Ronco-Pecetto;**
 - **Val Quarazza: divieto di accesso nell'area a monte del lago delle Fate;**

La presente ordinanza è trasmessa a Prefettura, Carabinieri e Polizia Locale per quanto di competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla medesima data.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Manfredi Maria MANULE
Firmato Digitalmente